



COMUNE DI PARMA

REGOLAMENTO SUGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 18.12.2014
e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 12.07.2016

INDICE

TIT. I – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

TIT. II – CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI - ISTITUZIONE

Art. 2 – Definizione

Art. 3 – Denominazione e delimitazione territoriale

Art. 4 – Elettorado attivo

Art. 5 – Elettorado passivo

Art. 6 – Durata dei Consigli di Cittadini Volontari

TIT. III – I CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI - ELEZIONE

Art. 7 – Responsabile del procedimento

Art. 8 – Modalità di elezione dei Consigli di Cittadini Volontari

Art. 9 – Modalità di voto

Art. 10 – Modalità di presentazione e sottoscrizione delle candidature

Art. 11 – Ineleggibilità incandidabilità e incompatibilità del Consigliere Volontario

Art. 12 – Commissione per l'elezione dei Consigli di Cittadini Volontari

Art. 13 – Pubblicazione delle liste

Art. 14 – Scrutini

Art. 15 – Proclamazione degli eletti

TIT. IV – I CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI - STRUTTURA

Art. 16 – Insediamento

Art. 17 – Organi dei Consigli di Cittadini Volontari

Art. 18 – Temporanea sostituzione del Coordinatore e del Coordinatore Vicario

Art. 19 – Funzioni e competenze dei C.C.V.

Art. 20 – Relazioni tra C.C.V. e Amministrazione Comunale

Art. 21 – Convocazione e svolgimento delle sedute dei C.C.V.

Art. 22 – Disciplina di funzionamento interno

Art. 23 – Sedi e supporto amministrativo e organizzativo

Art. 24 – Dimissioni del Consigliere Volontario

Art. 25 – Decadenza del Consigliere Volontario

Art. 26 – Sospensione del Consigliere Volontario

- Art. 27 – Sostituzione del membro del C.C.V.
- Art. 28 – Scioglimento del Consiglio
- Art. 29 – Conferenza dei Coordinatori dei Consigli di Cittadini Volontari

TIT. V – ULTERIORI ORGANISMI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 30 – Assemblee dei Cittadini
- Art. 31 – Laboratori Tematici
- Art. 32 – Consulta dei Popoli e Consigliere Aggiunto
- Art. 33 – Convocazione e funzionamento Consulta dei Popoli
- Art. 34 – Bilancio Partecipativo
- Art. 35 – Cittadinanza Attiva
- Art. 36 – Dialogo 2.0

TIT. VI – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 37 – Norma transitoria
- Art. 38 – Abrogazioni
- Art. 39 – Entrata in vigore

ALLEGATI:

CARTOGRAFIA

CONFINI QUARTIERI

TIT. I – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento in osservanza dell'art. 8 del T.U. n. 267/2000 e del vigente Statuto del Comune di Parma disciplina i principi generali della partecipazione popolare al governo della città.
2. Sono organismi di partecipazione popolare del Comune di Parma:
 - a) i Consigli di Cittadini Volontari d'ora in poi C.C.V.;
 - b) le Assemblee dei Cittadini;
 - c) i Laboratori Tematici;
 - d) la Consulta dei Popoli e il Consigliere Aggiunto d'ora in poi C.A.;
 - e) il Bilancio Partecipativo;
 - f) la Cittadinanza attiva;
 - g) il Dialogo 2.0.

TIT. II – CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI – ISTITUZIONE

ART. 2 – DEFINIZIONE

1. In conformità con quanto previsto dallo Statuto Comunale in materia di Partecipazione Popolare, vengono istituiti i Consigli di Cittadini Volontari allo scopo di assicurare una più larga ed incidente partecipazione dei cittadini nella condivisione di problematiche di rilevante interesse pubblico.
2. I C.C.V. sono organismi volontari, apartitici, aconfessionali, rappresentano i bisogni delle comunità locali e ne promuovono la partecipazione attiva.
3. Con questo impegno civile i C.C.V. esercitano funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.
4. le funzioni svolte dai membri dei C.C.V. sono a titolo gratuito.

ART. 3 – DENOMINAZIONE E DELIMITAZIONE TERRITORIALE

1. Il territorio comunale si intende articolato nei tredici Quartieri storici, sul cui territorio opereranno i nuovi organismi di partecipazione che ne assumeranno anche la specifica denominazione, come da allegata cartografia:
 - Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Parma Centro
 - Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Oltretorrente
 - Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Molinetto
 - Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Pablo
 - Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Golese
 - Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere San Pancrazio
 - Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere San Leonardo
 - Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Cortile San Martino
 - Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Lubiana
 - Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere San Lazzaro
 - Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Cittadella
 - Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Montanara
 - Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Vigatto

2. Si valorizzeranno anche i territori su cui insistono le frazioni di Parma. Ogni C.C.V. nominerà al suo interno un referente delegato ai rapporti con le frazioni.

ART. 4 – ELETTORATO ATTIVO

1. Per ciascuno dei tredici C.C.V. hanno diritto di voto:
 - a) i cittadini italiani e comunitari residenti nel comune di Parma che hanno compiuto il sedicesimo anno di età alla data del voto;
 - b) i cittadini extracomunitari residenti nel comune di Parma da almeno 1 anno alla data del voto e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data del voto.
2. Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto esclusivamente per i candidati nelle liste del quartiere di residenza.

ART. 5 – ELETTORATO PASSIVO

1. I C.C.V. possono essere composti da:
 - a) i cittadini italiani e comunitari residenti nel comune di Parma che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data del voto;
 - b) i cittadini extracomunitari residenti nel comune di Parma da almeno 3 anni alla data del voto e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data del voto.
2. Il numero minimo di componenti di ciascun C.C.V. è fissato a 5.
3. Il numero massimo è determinato considerando il rapporto di un membro ogni mille residenti, arrotondato per eccesso.
4. Si garantisce comunque, la composizione di 11 membri nei C.C.V. rappresentativi di quartieri meno popolosi, fermo restando il numero minimo di cui al comma 2, per la regolare composizione dei C.C.V. suddetti.
5. Ciascun componente i C.C.V. dovrà essere nelle condizioni di cui all'art. 11.

ART. 6 – DURATA DEI CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI

1. I C.C.V. rimangono in carica per un periodo di 5 anni dalla loro costituzione.

TIT. III – I CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI – ELEZIONE

ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio competente in materia di Partecipazione. Lo stesso può esercitare facoltà di delega anche solo per parti del procedimento.
2. Il Dirigente competente in materia di Servizi elettorali e il Dirigente competente in materia di Servizi informatici, curano la predisposizione delle liste degli elettori suddivise per quartiere.
3. Per le necessità attuative può impiegare anche personale appositamente formato.

ART. 8 – MODALITA' DI ELEZIONE DEI CONSIGLI DEI CITTADINI VOLONTARI

1. L'elezione dei C.C.V. avviene ogni 30 mesi come definito all'art. 6 secondo le seguenti modalità:
 - a) la procedura di elezione dei C.C.V. deve concludersi entro e non oltre il 45° giorno dalla pubblicazione del manifesto con cui il Sindaco indice i comizi elettorali.

2. La procedura di elezione si compone delle seguenti fasi:
 - a) presentazione delle candidature e sorteggio dei possibili candidati;
 - b) pubblicazione dei candidati ammessi;
 - c) votazione che avrà la durata di 7 giorni consecutivi;
 - d) entro 5 giorni dalla pubblicazione degli esiti delle operazioni di voto potranno essere presentati reclami o contestazioni sui quali la Commissione si esprimerà entro i successivi 5 giorni;
3. I Consiglieri uscenti restano in carica fino all'elezione notificata dei nuovi eletti.
4. Il procedimento elettorale per la costituzione dei C.C.V., si attiva con la convocazione dei comizi elettorali, disposta dal Sindaco con proprio atto e pubblicizzata anche sul portale del Comune di Parma, indicante giorno, orario e luoghi della votazione.
5. Per ogni C.C.V. verrà presentato un unico elenco di candidati che sarà formato da un numero massimo di 50 candidati dei quali il 50% di autocandidati e il 50% di cittadini sorteggiati dalla banca dati anagrafica comunale, secondo un criterio di casualità. In ogni lista si dovrà ricercare l'equilibrio di genere garantendo ove possibile almeno 1/3 di presenza del genere meno rappresentato.
6. Preliminarmente rispetto all'inizio della campagna elettorale, verranno espletati i seguenti passaggi sempre rispettando la parità di genere:
 - a) le autocandidature verranno inserite nella lista in ordine di numero di firme di sostegno presentate, fino al raggiungimento del limite di cui al comma precedente. In caso di parità si procederà a sorteggio;
 - b) individuazione tramite sorteggio di un campione della popolazione a cui proporre l'accettazione alla candidatura fino ad un massimo del 50%.
7. Qualora il numero dei nominativi compresi nella lista, non sia pari al numero previsto dei Consiglieri da eleggere per ogni singolo quartiere, le elezioni di quel C.C.V. potranno avere luogo, purché il numero dei nominativi sia pari al numero minimo di cui all'art. 5 comma 2.
8. La posizione nella lista verrà determinata da un sorteggio tra tutti coloro che si sono candidati.
9. Ogni elettore può esprimere due preferenze di genere opposto.

ART. 9 – MODALITA' DI VOTO

1. L'espressione del voto avverrà secondo modalità informatiche, on line presso le sedi degli uffici territoriali decentrati da postazioni messe a disposizione dal Comune di Parma, e/o in altri luoghi pubblici o ad uso pubblico.

ART. 10 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Ciascun candidato deve presentare la propria candidatura per il quartiere di residenza su apposite interfacce web, riportanti la dichiarazione di presentazione con indicati: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, oltre al numero del documento di identificazione data di rilascio, al recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e foto del candidato. Dovrà essere allegata la dichiarazione con la quale il candidato autocertifica di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità di cui all'art. 11.
2. Ciascun candidato ha facoltà di candidarsi nel quartiere di residenza o, in alternativa, nel quartiere dove ha sede l'attività artigianale o commerciale di vicinato in cui lavora.
3. Per la presentazione delle candidature sarà garantito l'accesso a postazioni messe a disposizione dal Comune di Parma, collocate presso il Centro Direzionale Unico o altre sedi.

4. All'atto dell'inserimento nel sito web non saranno accettate le candidature che non soddisfino i requisiti previsti.
5. La presentazione della candidatura dovrà essere corredata da una scheda, contenente il proprio profilo in cui siano esplicitati le competenze, i valori, le motivazioni, che stanno alla base della candidatura.
6. Per gli autocandidati all'elezione dei C.C.V. la dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere sostenuta da un minimo di 25 elettori residenti nel territorio di competenza ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5. Tale elenco dovrà essere consegnato agli sportelli polifunzionali del Centro Direzionale Unico (D.U.C.) per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui sopra.
7. Per i cittadini sorteggiati non vi è l'obbligo di far sostenere la propria candidatura da parte di altri elettori. Gli stessi dovranno aderire alla proposta di candidatura, mediante l'inserimento del proprio nominativo nelle interfacce web di cui ai commi 1 e 2.
8. Ogni elettore può sottoscrivere solamente una candidatura.

ART. 11 – INELEGGIBILITA', INCANDIDABILITA' E INCOMPATIBILITA' DEL CONSIGLIERE VOLONTARIO

1. Il Consigliere Volontario non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità, incandidabilità stabilite dalla legge e dallo Statuto per la carica di Consigliere Comunale, in quanto applicabili.
2. Sono incompatibili le funzioni di C.A., di membro di un C.C.V. e di Consigliere Comunale.

ART. 12 – COMMISSIONE PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI

1. Viene istituita una Commissione per supervisionare l'elezione dei C.C.V. composta da:
 - a) Segretario Generale o suo sostituto;
 - b) Dirigente competente in materia di Partecipazione;
 - c) Dirigente dei Servizi Demografici ed Elettorali.
2. La Commissione accerta la regolarità della presentazione delle candidature, così come previsto dall'articolo 10 del presente regolamento.
3. In particolare provvederà:
 - a) ad accertare l'inesistenza di cause di ineleggibilità come da art. 11;
 - b) a verificare il numero dei sostenitori;
 - c) ad assegnare con sorteggio la posizione all'interno delle liste in seduta pubblica.
4. Di tutte le operazioni effettuate la Commissione redige processo verbale.

ART. 13 – PUBBLICAZIONE DELLE LISTE

1. Gli elenchi, per ciascun C.C.V. sono pubblicati on-line sul portale del Comune e ne verrà anche data ampia diffusione con diverse modalità.

ART. 14 – SCRUTINI

1. Gli scrutini avverranno senza soluzione di continuità rispetto alle operazioni di voto.
2. Il Responsabile del procedimento dà atto del risultato della votazione nel verbale, che verrà compilato in duplice esemplare.
3. Non può essere considerato parte di un organismo elettivo colui che non ha ricevuto voti.

ART. 15 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. Sono eletti a membri dei C.C.V. i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di

- preferenze. A parità di preferenze prevale il più giovane di età.
2. Ad ogni eletto, sarà notificata a cura del Responsabile del procedimento la nomina con indicazione della data, luogo ed ora della prima seduta del C.C.V.
 3. Su eventuali reclami o contestazioni relative alla procedura elettorale si esprime la Commissione di cui all'articolo 12.

TIT. IV – I CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI - STRUTTURA

ART. 16 – INSEDIAMENTO

1. Il C.C.V si considera validamente costituito se risulta eletto il numero minimo previsto dei Consiglieri per ogni singolo quartiere, determinato all'art. 5 comma 2.
2. La prima seduta dei C.C.V. è presieduta fino all'elezione del Coordinatore, dall'eletto che ha ottenuto il numero più elevato di voti dell'unica lista territoriale e, a parità, il più giovane di età.

ART. 17 – ORGANI DEI CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI

1. I C.C.V. nella loro prima riunione, che deve essere convocata dal Sindaco o suo delegato, eleggono al proprio interno e a maggioranza assoluta:
 - a) un Coordinatore
 - b) un Coordinatore Vicario
2. Le cariche di Consigliere, Coordinatore e Coordinatore Vicario non prevedono compensi e/o indennità.
3. Il Coordinatore, che rappresenta il C.C.V., convoca, presiede e coordina le riunioni del Consiglio, funge da moderatore e regola gli interventi, garantendo il regolare svolgimento delle riunioni.
4. Il Coordinatore Vicario fa le veci del Coordinatore in caso di suo impedimento e/o assenza.

ART. 18 – TEMPORANEA SOSTITUZIONE DEL COORDINATORE E DEL COORDINATORE VICARIO

1. Il Coordinatore, in caso di temporaneo e dichiarato impedimento ad adempiere al proprio ufficio, è sostituito dal Coordinatore Vicario e, in sua assenza, dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
2. Il periodo di assenza del Coordinatore e/o del Coordinatore Vicario non può superare le tre assenze ingiustificate consecutive. Decorso tale periodo, uno o più consiglieri possono proporre al C.C.V. di dichiarare la loro revoca, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 19 – FUNZIONI E COMPETENZE DEI C.C.V.

1. I C.C.V. esercitano funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale che si impegnano a rispondere ai C.C.V. entro 30 giorni.
2. Svolgono, inoltre, funzioni di rappresentanza dei bisogni delle comunità locali e di promozione della partecipazione attiva.
3. Le competenze dei C.C.V. sono in particolare:
 - a) esprimere pareri non vincolanti e formulare proposte di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione Comunale;
 - b) approfondire la conoscenza dei problemi di carattere economico, sociale, ambientale,

culturale, sportivo, igienico sanitario del proprio territorio indicare eventuali soluzioni in armonia con le esigenze locali;

c) promuovere rapporti con singoli, gruppi e istituzioni al fine di contribuire all'informazione e all'approfondimento di problemi economici, sociali, ambientali, culturali sportivi e igienico sanitari interessanti la collettività di riferimento;

d) collaborare alla programmazione delle attività sociali, culturali e sportive realizzate nel proprio territorio, coordinandosi con gli assessorati competenti;

e) elaborare proposte di intervento in materia di opere pubbliche e suggerire interventi relativi al piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e della viabilità, fornendo eventuale collaborazione all'assessore competente;

f) promuovere e suggerire interventi a sostegno della partecipazione e aggregazione sociale;

g) il C.C.V. è coinvolto nell'elaborazione di proposte per la formazione del Bilancio di tipo partecipativo, secondo le modalità stabilite dal relativo regolamento;

h) proporre e suggerire interventi relativi all'elaborazione di politiche ambientali riguardanti il territorio di riferimento;

i) collaborare con eventuali ulteriori organismi della partecipazione promossi dall'Amministrazione Comunale attraverso questa disciplina;

j) collaborare con gli organi competenti nella gestione delle emergenze;

k) collaborare con il sistema di protezione civile;

l) esprimere pareri non vincolanti sul bilancio partecipativo.

4. I C.C.V. possono organizzare almeno una volta all'anno le Camminate di Quartiere come momento di conoscenza approfondita del territorio. Le Camminate potranno essere proposte anche dai cittadini, dalle associazioni attive sul territorio e dai Laboratori Tematici.

a) Alle camminate di quartiere prende parte il Sindaco, o uno o più Assessori competenti nelle materie oggetto dell'azione.

b) Durante il percorso i partecipanti possono scambiare osservazioni, esporre problemi ed idee, al fine di condividere informazioni e far nascere spunti per la soluzione dei problemi emersi. Le camminate hanno un orario di inizio e di termine, un percorso di massima e un luogo di arrivo.

c) Al termine viene redatta una breve sintesi di quanto emerso, a cura del coordinatore dei C.C.V., e vengono proposte le soluzioni possibili, da realizzare, eventualmente, anche con la collaborazione dei cittadini secondo il principio di sussidiarietà.

d) Le camminate di quartiere vengono adeguatamente divulgate tra la popolazione al fine di garantire la massima partecipazione.

ART. 20 – RELAZIONI TRA C.C.V. E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Al fine di consentire la partecipazione all'esercizio della funzione di indirizzo politico e di governo della città, ciascun Assessore programma, almeno una volta l'anno, apposite sedute dei Coordinatori dei C.C.V., per un confronto ed una verifica circa l'andamento dei piani e dei programmi specifici che l'Amministrazione prevede.

ART. 21 – CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEI C.C.V.

1. I C.C.V. sono convocati dal Coordinatore; possono farne richiesta scritta anche il Sindaco, ciascun Assessore, o almeno un quinto dei propri componenti, oppure dietro richiesta

scritta, firmata da 50 cittadini residenti nel quartiere. In tali casi la riunione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

2. I C.C.V. si riuniscono con cadenza almeno mensile.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatti salvo i casi previsti dalla legge.
4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del numero minimo di consiglieri di cui all'art. 5 punto 2.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. Le sedute sono verbalizzate da un componente dei C.C.V. e trasmesse all'Ufficio competente in materia di Partecipazione per la successiva pubblicazione on line.

Art. 22 – DISCIPLINA DI FUNZIONAMENTO INTERNO

1. Il funzionamento interno dei C.C.V. sarà regolamentato da una apposita disciplina adottata con provvedimento del Dirigente dell'ufficio competente in materia di Partecipazione.

ART. 23 – SEDI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO

1. I C.C.V. svolgono le loro attività in una sede messa a disposizione dal Comune.
2. Al fine di un più efficace svolgimento delle loro funzioni, i Consigli stessi possono avvalersi del supporto amministrativo e organizzativo dell'ufficio competente in materia di Partecipazione.

ART. 24 – DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE VOLONTARIO

1. In caso di dimissioni dalla funzione di un componente dei C.C.V., le stesse vanno comunicate al Coordinatore o in sua carenza al Vicario o, in sua ulteriore carenza, al Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
2. Le dimissioni sono irrevocabili e immediatamente efficaci e devono essere protocollate a cura dell'ufficio competente in materia di Partecipazione. Il C.C.V. ne prende atto e provvede alla surroga ai sensi del successivo art. 27.

ART. 25 – DECADENZA DEL CONSIGLIERE VOLONTARIO

1. Il Consigliere volontario decade:
 - a) per sopravvenute condizioni di incompatibilità non rimosse;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive di Consiglio.
2. La decadenza viene pronunciata dal Consiglio previa contestazione inviata all'interessato, anche telematicamente, a cura del Coordinatore.

ART. 26 – SOSPENSIONE DEL CONSIGLIERE VOLONTARIO

1. Nel caso in cui il Consigliere partecipi ad una tornata elettorale amministrativa, nazionale, europea, viene temporaneamente sospeso dalla carica.
2. In caso di elezione il Consigliere decade automaticamente.

ART. 27 – SOSTITUZIONE DEL MEMBRO DEL C.C.V.

1. Il C.C.V. prende atto delle dimissioni nella prima seduta successiva alla loro avvenuta protocollazione. Nella stessa seduta, si procede alla sostituzione del Consigliere con il primo dei non eletti. La presentazione delle dimissioni comporta l'astensione da ogni atto inerente le attività del C.C.V.

ART. 28 – SCIoglimento DEL CONSIGLIO

1. Il C.C.V. può essere sciolto dal Sindaco, se ricorrano le seguenti motivazioni e dopo che sia intervenuta espressa diffida:
 - a) quando in modo grave e continuato non adempia alle funzioni proprie o ad esso attribuite dallo Statuto e dal Regolamento;
 - b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento e lo svolgimento delle attività di competenza a causa della mancata elezione del Coordinatore entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti.
 - c) quando, per qualsiasi motivo, il numero minimo dei membri del C.C.V. scenda sotto il limite previsto dall'art. 5 Comma 2.
2. In caso di scioglimento anticipato, ai sensi del presente articolo, il Sindaco provvede, decorsi 30 giorni, ad indire nuove elezioni.
3. Nell'ipotesi in cui alla scadenza naturale dei C.C.V. manchino non più di 180 giorni, non si procede al rinnovo. Il Coordinatore ed il Coordinatore-Vicario restano in carica per l'espletamento delle funzioni ordinarie, fino al rinnovo del nuovo Organismo di partecipazione.

ART. 29 – CONFERENZA DEI COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI

1. E' istituita la Conferenza dei Coordinatori dei C.C.V. con compiti di coordinamento, confronto e informazione sui problemi e sulle iniziative dei Consigli.
2. Il Presidente della Conferenza resta in carica 6 mesi dalla nomina ed è designato tramite sorteggio.
3. In esito al sorteggio verrà stilata una lista dalla quale, a rotazione, verrà individuato il nuovo Presidente.
4. Il sorteggio avverrà alla presenza dei Coordinatori dei C.C.V.
5. La Conferenza dei Coordinatori si riunisce su richiesta di almeno 3 Coordinatori di C.C.V. o su richiesta formulata da parte dell'Amministrazione Comunale, quando ne ravvisi la necessità.
6. I tempi e le modalità per la sua convocazione sono analoghi a quelli previsti per i C.C.V.
7. La Conferenza è convocata dal Presidente comunque almeno due volte all'anno.
8. La mancata ed ingiustificata convocazione della Conferenza nei casi di cui ai commi 5 e 7 comporterà la decadenza automatica del Presidente.

TIT. V – ULTERIORI ORGANISMI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 30 – ASSEMBLEE DEI CITTADINI

1. I Coordinatori del C.C.V., in accordo con il Sindaco o suo delegato, convocano le Assemblee dei cittadini, almeno una volta all'anno, per discutere e approfondire con gli stessi, problemi e interessi specifici dell'area territoriale. Le Assemblee sono convocate inoltre per dare riscontro alla cittadinanza delle azioni intraprese e dei progetti realizzati sui territori.
2. Le Assemblee dei Cittadini hanno la funzione di favorire proposte, suggerimenti e osservazioni da parte dei cittadini, di promuovere la loro partecipazione al dibattito sugli indirizzi e sulle scelte in materia economica, sociale, culturale, sportiva, urbanistica, ambientale e di pianificazione della rispettiva area.

3. I Coordinatori dei C.C.V. sono inoltre tenuti, entro 30 giorni, a convocare l'Assemblea quando lo richiedano almeno due quinti di ogni singolo C.C.V. o almeno 100 cittadini residenti nel quartiere.
4. Della riunione dell'Assemblea viene redatto il verbale nel quale sono riportati in sintesi gli elementi del dibattito, i giudizi e le proposte emerse.

ART. 31 – LABORATORI TEMATICI

1. Allo scopo di approfondire e proporre soluzioni su argomenti di specifico interesse del territorio sono istituiti Laboratori Tematici.
2. I Laboratori Tematici possono essere composti da rappresentanti individuati tra i Consiglieri del C.C.V., rappresentanti di Soggetti Associativi iscritti all'albo comunale, associazioni di categoria, ordini e collegi professionali, altre Organizzazioni riconosciute dalla normativa vigente, rappresentanti di comitati civici e protagonisti del territorio con particolare competenza sullo specifico argomento da trattare.
3. I Laboratori Tematici sono istituiti con atto di Giunta Comunale, che ne definisce il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.
4. I Laboratori Tematici sono di supporto ai C.C.V.
5. Le riunioni del Laboratorio Tematico sono convocate dai C.C.V., per approfondimenti e proposte di soluzione su temi specifici di ciascun C.C.V. e di detta riunione dovrà essere data comunicazione all'Assessore Delegato alla Partecipazione.

ART. 32 – CONSULTA DEI POPOLI E CONSIGLIERE AGGIUNTO

1. Come previsto dalla L.R. n. 5 del 24.03.2004 per dare voce ai cittadini di altri Paesi che non hanno ancora acquisito la cittadinanza italiana, viene istituita la Consulta dei Popoli.
2. La Consulta ha funzioni consuntive, propositive e di indirizzo, di natura non vincolante per l'Amministrazione comunale. La Consulta può esprimere analisi e pareri su qualunque materia di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.
3. La Consulta dei Popoli sarà composta da due rappresentanti di ciascuna nazione extraUE presente sul territorio del Comune di Parma. I due rappresentanti dovranno essere residenti o domiciliati da almeno 3 anni nel Comune di Parma e designati unitariamente dalle associazioni di immigrati e dalle comunità per ciascuna nazione extraUE, presente sul territorio comunale.
4. Sono designabili a rappresentanti nella Consulta dei Popoli le persone che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza di un paese straniero extraUE o "status" di apolide;
 - b) possesso di un titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo e siano iscritti all'anagrafe del Comune di Parma da almeno 3 anni prima della data della designazione;
 - c) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
 - d) dichiarino di non essere membri di altri organismi rappresentativi in materia d'immigrazione, in altri Enti Locali;
 - e) dichiarino di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità stabilite dalla legge o dallo Statuto, per la carica di Consigliere Comunale;
 - f) sono altresì incompatibili le funzioni di C.A., di membro di un C.C.V. e di Consigliere Comunale.
5. La Consulta eleggerà al proprio interno il Presidente ed il Consigliere Aggiunto. Possono

candidarsi a Consigliere Aggiunto solo i cittadini extraUE non ancora in possesso della cittadinanza italiana.

6. Il C.A partecipa ai Consigli Comunali e alle Commissioni con diritto di parola ma non di voto;
7. Il Presidente e il C.A. restano in carica per un periodo di 30 mesi dalla loro designazione. Annualmente la Consulta potrà confermare o revocare gli incarichi.
8. La Consulta potrà nominare al proprio interno un Vice Presidente e un Vice Consigliere Aggiunto che sostituiranno il Presidente e il C.A. in caso di impedimento e/o assenza.
9. La Consulta potrà essere ampliata con nuovi membri qualora ne facciano richiesta persone di nazionalità non presenti nella stessa.
10. Le dimissioni dalla funzione di Presidente della Consulta e di Consigliere Aggiunto vanno comunicate alla Consulta e al Presidente del Consiglio Comunale e sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
11. Il Presidente del Consiglio Comunale ne dà comunicazione nel primo Consiglio utile.
12. In materia di C.A., trovano applicazione le disposizioni del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in quanto compatibili.

ART. 33 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO CONSULTA DEI POPOLI

1. La Consulta è convocata dal Presidente almeno una volta al mese e comunque preliminarmente alle riunioni del Consiglio Comunale.
2. Possono farne richiesta anche il Sindaco, ciascun Assessore o almeno 7 componenti della Consulta.
3. La riunione dovrà tenersi entro 10 giorni dalla richiesta.
4. La Consulta è validamente convocata se è presente la metà dei componenti.
5. Le decisioni si intendono assunte a maggioranza dei presenti.
6. Le riunioni saranno verbalizzate dal Presidente o suo delegato e trasmesse all'ufficio Partecipazione per la pubblicazione online.

ART. 34 – BILANCIO PARTECIPATIVO

1. Al fine di permettere ai cittadini di partecipare attivamente allo sviluppo e all'elaborazione della politica municipale viene istituito il Bilancio Partecipativo.
2. Annualmente la Giunta comunale attiva tale procedura partecipativa realizzata su base territoriale nei vari quartieri in cui è suddivisa la città. Nel corso di incontri pubblici la popolazione di ciascun quartiere è invitata a precisare i suoi bisogni e a stabilire delle priorità in vari campi al fine di destinare o ridurre le risorse ai vari settori in base alle risorse di cui l'amministrazione dispone.
3. Le modalità di attuazione e di tenuta del Bilancio Partecipativo sono normate secondo quanto disposto all'art. 7 comma 4 del Regolamento di contabilità, che dispone che *una quota di risorse del bilancio viene riservata per il bilancio partecipativo. I criteri e le modalità con cui tali risorse potranno essere utilizzate sono definiti dalla Giunta Comunale.*

ART. 35 – CITTADINANZA ATTIVA

1. Allo scopo di promuovere la cittadinanza attiva vengono sostenuti progetti di volontariato al fine di orientare i cittadini verso un maggiore impegno sociale.
2. La proposta è rivolta a tutti i cittadini dai 16 anni in su.
3. Gli ambiti di intervento e di impegno riguardano le attività di pubblico interesse compatibili con queste modalità di partecipazione.

ART. 36 – DIALOGO 2.0

Al fine di garantire il più ampio e tempestivo coinvolgimento della cittadinanza sulle tematiche relative ai rispettivi territori, il Comune adegua e promuove il coinvolgimento dei cittadini attraverso l'uso delle nuove tecnologie per l'informazione e la comunicazione.

2. Rafforza pertanto la propria azione tramite pagina web dedicata sul sito istituzionale comunale.
3. Tale spazio on-line consente di fornire ai cittadini informazioni dettagliate, aree di confronto e dibattito, spazi di condivisione di idee, pareri, opinioni e contributi su progetti e temi importanti per la città e sulle iniziative di partecipazione in corso e i verbali dei C.C.V.
4. Le attività di informazione e partecipazione potranno essere realizzate anche utilizzando luoghi virtuali già frequentati dai cittadini, tra cui social network, piattaforme web 2.0, applicativi social utilizzati attraverso smartphone e altri dispositivi portatili.

TIT. VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37 - NORMA TRANSITORIA

1. Qualora non sia raggiunto il limite minimo previsto dall'art. 5 comma 2, il C.C.V. che non ha raggiunto il limite sopracitato, è automaticamente accorpato al C.C.V. che per le caratteristiche socio territoriali risulta più idoneo a svolgere, di concerto, l'attività istituzionale.
2. L'accorpamento viene disposto con deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 38 – ABROGAZIONI

1. E' abrogato il Regolamento dei Consigli di Quartiere adottato dal Consiglio Comunale con atti n. 150/62 del 07/09/2004, n. 6/53 del 17/01/2005, n. 85/14 del 10/04/2007 e n. 25/7 del 31/03/2008.

ART. 39 – ENTRATA IN VIGORE

1. Le modifiche al presente Regolamento entrano in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione delle stesse.
2. Fino all'insediamento dei C.C.V. e degli altri Organismi di partecipazione rimangono in vigore i precedenti strumenti di partecipazione vigenti.